

Comune di
CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna



Settore Governo e Sviluppo del Territorio – Servizio S.U.E.-S.U.A.P.

Prot. n.

2015/0003207 del 12/02/2015

Tit. 6

Cl. 9.6

Fasc. 6/2014

Rif. Prot.

n. 5795/2014

S.U.A.P.

5795/2014

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 5795/2014

(Art. 7 D.P.R. 160/2010)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO"

Vista l'istanza attivata dal Sig. Gabriele Nanni, nato a San Giovanni in Persiceto il 21/09/1967, in qualità di legale rappresentante della Ditta "CAVE NORD S.R.L.", con sede legale in Via Ungheri n. 11/a a Calderara di Reno, C. F. e P.I. 03761380371, pervenuta in data 10/03/2014 al Prot. Generale del Comune col n. 5795, con la quale si è chiesto di avviare il procedimento di Sportello Unico Attività Produttive per l'ottenimento di:

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) RELATIVA A EMISSIONI IN ATMOSFERA E OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI EFFETTUATE DALL'ATTIVITA' PRODUTTIVA "SANT'ANNA" SITA IN VIA DUE SCALE;

come da documentazione allegata all'istanza;

Visto il provvedimento autorizzativo unico n. 5795/2014 rilasciato in data 15/09/2014 con Prot. Gen. n. 23144 avente ad oggetto: "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa a emissioni in atmosfera e operazioni di recupero rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione degli stessi provenienti dall'attività produttiva "Sant'Anna" sita in via Due Scale";

Vista la richiesta di rettifica del provvedimento autorizzativo unico n. 5795/2014 sopra citato, pervenuta in data 02/02/2015 con Prot. Gen. n. 2406;

Ritenuto opportuno rettificare il precedente Provvedimento Autorizzativo Unico n. 5795/2014 rilasciato in data 15/09/2014 con Prot. Gen. n. 23144 in quanto per mero errore materiale è stata inserita la frase "nel luogo di produzione degli stessi provenienti";

Ritenuto inoltre opportuno rettificare il periodo di validità del provvedimento, inserendo la frase: "e comunque nei limiti di quanto evidenziato al punto 3. della Determinazione dirigenziale n. 2369/2014 P.G. n° 123637 del 12/08/2014, IP 4879/2014, della Provincia di Bologna";

Vista la Determinazione dirigenziale n. 2369/2014 P.G. n° 123637 del 12/08/2014, IP 4879/2014, adottata dal Responsabile P.O. del Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale - U.O. Procedimenti Autorizzativi della Provincia di Bologna, in qualità di ente competente all'adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), pervenuta in data 13/08/2014 al Prot. Gen. n. 20772, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;



Visto il parere tecnico formulato dal Responsabile del Servizio SUE-SUAP, Geom. Sandra Campagna, in data 26/08/2014;

Considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Visti:

- la L. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267 del 31/08/2000 e s.m.i.;
- l'atto deliberativo della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/06/2003;
- l'atto deliberativo della Giunta Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/02/2005;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- l'accordo di programma per il funzionamento degli SUAP e i rapporti con gli enti terzi nella Provincia di Bologna, approvato con atto consiliare n. 54 del 13/03/2007;
- il D.P.R. 160 del 07/09/2010 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 59 del 13/03/2013;

Fatti salvi i diritti dei terzi e l'osservanza piena di leggi e di regolamenti comunali;

Per quanto sopra riportato, si ritiene opportuno rettificare come segue il Provvedimento Autorizzativo Unico n. 5795/2014 rilasciato in data 15/09/2014 con Prot. Gen. n. 23144:

RILASCIA

Alla ditta "CAVE NORD S.R.L.", come sopra meglio generalizzata, **l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per i seguenti titoli ambientali:**

- **Autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 Parte Quinta;**
- **Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06;**

NEL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI O PRESCRIZIONI CHE SEGUONO:

- **Devono essere rispettate tutte le prescrizioni descritte negli allegati A e B alla Determinazione dirigenziale di Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), n. 2369/2014, P.G. n° 123637 del 12/08/2014, IP 4879/2014** del Responsabile P.O. del Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale - U.O. Procedimenti Autorizzativi della Provincia di Bologna, in qualità di ente competente all'adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), pervenuta in data 13/08/2014 al Prot. Gen. n. 20772, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento autorizzativo unico;

- Il presente provvedimento è da riferirsi esclusivamente alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/06 Parte Quinta secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A e alle operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs n. 152/06 secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B alla su citata Determinazione dirigenziale, inoltre, sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza anche non espressamente in essa indicate e previste dalla normativa vigente, così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria;

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

Il titolare del presente Provvedimento Unico e' tenuto al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali elencate negli allegati A e B alla Determinazione dirigenziale su citata, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

CARATTERISTICHE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO

Il presente Provvedimento Autorizzativo Unico è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi **e conserva validità per anni 15 (quindici) a decorrere dalla data del rilascio, e comunque nei limiti di quanto evidenziato al punto 3. della Determinazione dirigenziale n. 2369/2014 P.G. n° 123637 del 12/08/2014, IP 4879/2014, della Provincia di Bologna**”;

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013, **il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.** Qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013 l'Autorità Competente si riserva la revisione della durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale ora stabilita.

Il presente provvedimento unico conserva validità sino ad intervenute modifiche dell'attività od a sopravvenute variazioni delle normative di riferimento.

Il presente Provvedimento riguarda esclusivamente l'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D. LGS. 152/06 e non estende i suoi effetti né comporta alcuna valutazione di altra natura, né costituisce regolarizzazione di eventuali difformità che non risultino specificate espressamente dal richiedente.

Con il presente provvedimento si intendono revocate eventuali altre autorizzazioni alle emissioni in atmosfera precedentemente rilasciate.

Il presente Provvedimento Unico è rilasciato fatte salve ulteriori e successive verifiche in ordine alla conformità urbanistico-edilizia dell'immobile, nonché alle normative di settore riguardanti l'obbligo di notifica dell'insediamento dell'attività ed alle normative sovraordinate.

Il presente Provvedimento Unico annulla e sostituisce il precedente Provvedimento Autorizzativo Unico n. 5795/2014 rilasciato in data 15/09/2014 con Prot. Gen. n. 23144.

Dalla Residenza comunale, addì 12/02/2015

Allegati:

- copia determinazione dirigenziale n. 2369/2014, PG n° 123637 del 12/08/2014, IP 4879/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
"Governare e Sviluppo del Territorio"
Arch. Andrea Illari




[Handwritten signature of Arch. Andrea Illari]

A4

In base alle indicazioni di cui all'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m., è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

L'originale del presente atto viene ritirato dal Sig. Nancy Calde in data 12/02/15

PER RICEVUTA _____





A (5)

trasmissione con P.E.C.

Bologna, 12 agosto 2014

Comune di CALDERARA DI RENO
Sportello Unico Attività Produttive
Piazza Marconi n. 10
40012 Calderara di Reno (BO)
comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Ai soggetti competenti ai sensi del DPR 59/2013:
ARPA Distretto Urbano
aoobo@cert.arpa.emr.it

fascicolo 11.19/185/2014

OGGETTO: D.P.R.59/2013. Comunicazione relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto CAVE NORD SRL in Comune di Calderara di Reno, via Sant'Anna n°9 con **Determinazione dirigenziale n. 2369/2014, PG n° 123637 del 12/08/2014, IP 4879/2014**

Riferimento prat. SUAP n° 5795/2014

Per il rilascio dell'A.U.A. all'interessato da effettuarsi a cura del S.U.A.P in indirizzo si comunica che la Provincia di Bologna ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, che si allega alla presente completa degli allegati e in formato pdf.

Il documento è visualizzabile (e stampabile) all'Albo Pretorio telematico della Provincia di Bologna <http://www.provincia.bologna.it>.

Si richiede pertanto al SUAP di comunicare alla Provincia e ai soggetti competenti la data di rilascio alla Ditta del provvedimento in oggetto.

Distinti saluti.

Per il responsabile del procedimento
amministrativo AUA
(Stefano Stagni)
l'istruttore esperto ambiente referente AUA
(M. Angela Guizzardi)

Allegato: file .pdf della determinazione dirigenziale di cui all'oggetto

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale".



IP/ANNO 4879/2014

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società CAVE NORD Srl per lo stabilimento sito in comune di Calderara di Reno, via Sant'Anna n° 9

II RESPONSABILE DEL U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA¹ relativa alla società CAVE NORD Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Calderara di Reno, via Sant'Anna n° 9 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ²
 - Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³. Poichè l'impianto in oggetto, gestito da Cave Nord Srl, è ubicato all'interno del Polo Funzionale Aeroporto, questa Amministrazione quale autorità competente si riserva, qualora sussistano le condizioni previste dall'art 5 comma 5 del DPR n° 59/2013, la revisione della durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale ora stabilita.
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla

¹Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

³In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴

5. Obbliga la società CAVE NORD Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁵
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale presso il sito web istituzionale;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società CAVE NORD Srl, c. fiscale e p. iva 03761380371, avente sede legale in comune di Calderara di Reno, via Ungheri n° 11/A e stabilimento in comune di Calderara di Reno, via Sant'Anna n° 9, ha presentato in data 10/03/2014 al Suap del Comune di Calderara di Reno una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, acquisita dalla Provincia di Bologna con PG n° 44559 del 20/03/2014.

Tale domanda di rilascio dell'AUA contiene la richiesta di rinnovo dell'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art 216 del DLgs 152/2006 e smi. . E' inoltre richiamata, tra i titoli ambientali acquisiti, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁶ per l'impianto produttivo che svolge attività di lavorazione di inerti e recupero rifiuti non pericolosi. Per tale matrice ambientale è dichiarato che nulla è mutato rispetto alla situazione autorizzata.

Unitamente alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale il comune di Calderara di Reno trasmette nota Prot. n° 5795/2014 del Servizio LL.PP. Patrimonio Ambiente del comune stesso, riportante la conformità urbanistica dell'impianto ed il nulla osta al rilascio dell'AUA.

Si rilascia pertanto l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06 secondo le prescrizioni e le avvertenze contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Bologna, data di redazione 11/08/2014

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁶ Autorizzazione Determina Dirigenziale n° 76 del 15/01/2014 PG n° 4257/2014 rilasciata dalla Provincia di Bologna

Il Responsabile P.O.
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 4257 del 15/01/2014 Determina dirigenziale n°76/2014, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente allegato A, fatto salvo quanto specificato relativamente alla validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (punto 2) in quanto sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: DLgs 152 del 3/4/2006, parte V - L.R. N. 3/99 - Autorizzazione alla Ditta CAVE NORD Srl per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione di inerti lapidei naturali per la produzione di aggregati per l'edilizia e recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione per l'impianto in Comune di Calderara di Reno, via S. Anna.

II RESPONSABILE DEL U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Vista la nota Prot. n° 19801 in data 13/08/2012, pervenuta a questa Amministrazione in data 20/08/2012 (PG n°128937/12) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Calderara di Reno, e vista la domanda presentata da CAVE NORD Srl nella persona del gestore Arrigo Roncarati, avente sede legale in comune di Calderara di Reno, via Ungheri n° 11/A, formulata in data 30/07/2012 e pervenuta a questa Amministrazione in data 20/08/2012, per l'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera generate dall'attività di lavorazione di inerti lapidei naturali per la produzione di aggregati per l'edilizia e recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, presso l'impianto in comune di Calderara di Reno, via S. Anna;

Visto il D.Lgs n. 152 del 2 aprile 2006, parte V, così come modificato dal DLgs n° 128 del 29 giugno 2010;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell'1 giugno 2006;

Visto l'art 269 comma 3 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, che prevede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n° 241/90 nel corso della quale si procede alla valutazione dell'istanza presentata;

Riscontrato che la domanda di autorizzazione sopra richiamata è stata esaminata nella seduta di conferenza dei servizi svoltasi in data 18 dicembre 2013;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 14.09.2012 dal Comune di Calderara di Reno;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

a u t o r i z z a ,

visti quanto riportato in narrativa, ai sensi dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta CAVE NORD Srl alle emissioni diffuse in atmosfera generate dall'attività di lavorazione di inerti lapidei naturali per la produzione di aggregati per l'edilizia e recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, presso l'impianto in comune di Calderara di Reno, via S. Anna , prescrivendo quanto segue:

- 1) il vincolo per la Ditta CAVE NORD Srl alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

Al fine di evitare il diffondersi di emissioni di polveri nell'area circostante l'impianto , la ditta dovrà esercire l'impianto secondo le migliori tecnologie disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile la polverosità diffusa durante le lavorazioni, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla Parte Quinta del Dlgs n° 152/06. In particolare:

- i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli (accesso all'insediamento e viabilità interna), compatibilmente con le lavorazioni svolte, dovranno essere adeguatamente pavimentati al fine di evitare il sollevamento di polveri e l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia in uscita all'insediamento;
- dovrà essere assicurata l'umidificazione dei piazzali e le aree maggiormente soggette al transito dei veicoli; per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (cemento, asfalto, ...), dovrà essere assicurata la periodica pulizia (almeno due volte alla settimana, salvo il verificarsi di eventi meteorici) con particolare attenzione e frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
- dovrà essere assicurata l'umidificazione dei cumuli depositati nei piazzali e delle aree adibite allo stoccaggio dei materiali polverulenti;
- il transito dei mezzi di trasporto sulla viabilità interna non pavimentata deve avvenire a bassa velocità e dovrà essere apposta idonea segnaletica;
- durante la movimentazione ed il trasporto del materiale inerte polverulento dovranno essere impiegati, ove possibile, dispositivi chiusi;
- le operazioni di carico e scarico dovranno avvenire, possibilmente in modo automatico, assumendo apposite misure per il contenimento delle polveri e mantenendo una adeguata altezza di caduta; deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante deflettori oscillanti;
- è obbligatoria la copertura del carico dei camion in entrata ed uscita dall'impianto;
- i macchinari ed i sistemi usati per la lavorazione di materiali polverulenti (macinazione, frantumazione, vagliatura, ...) in assenza di adeguati sistemi di umidificazione devono essere incapsulati o presidiati da idonei sistemi di aspirazione;
- il materiale inerte in lavorazione, in corrispondenza delle fasi più polverose e dello scarico dei nastri trasportatori, se non provvisti di copertura, compatibilmente con le

lavorazioni, dovrà essere adeguatamente umidificato in particolare in presenza di materiale secco;

- la viabilità interna, le aree pavimentate, i sistemi di mitigazione e contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere costantemente mantenute in piena efficienza;

- 2) La presente autorizzazione ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio ai sensi dell'art 269 comma 7. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 3) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
- 4) La trasmissione alla Provincia e ad A.R.P.A. Sezione provinciale di Bologna Distretto territoriale Urbano, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

La presente autorizzazione è pubblicata integralmente all'Albo Telematico dell'amministrazione Provinciale

Avverso tale procedimento di autorizzazione i soggetti interessati potranno esprimere ricorso giudiziario, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione o della piena conoscenza di esso.

Bologna, data di redazione 14/01/2014

Il Responsabile P.O.
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Stampa illeggibile

ALLEGATO B**Matrice di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06**

Le operazioni di recupero rifiuti dovrà essere condotta secondo le prescrizioni e le avvertenze che seguono quale parte integrante e sostanziale del presente allegato B.



PROVINCIA DI BOLOGNA
ASSESSORATO AMBIENTE

Al Responsabile
Ufficio A.U.A.
Servizio Tutela Ambientale
Settore Ambiente

Data: 22.05.2014

Prot. S.u.a.p. n. 7543/14 del 19.03.2014 – Prat. A.U.A.= 5795/2014.

Riferimento: 11.19.0/185/2014.

Oggetto: Ditta CAVE NORD s.r.l./ C.F.=03761380371.

Sede legale via Ungheri, 11/a - in Comune di Calderara di Reno (BO).

Attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata.

Comunicazione ai sensi del DLgs. n. 152/2006, DLgs. n. 04/2008 e DLgs. n. 205/10 e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98, così come modificato ed integrato dal DM. 186/06. Operazione R/5, R/13. Classe 2.

Impianto sito in via S. Anna, 9 – Calderara di Reno (BO).

Verificata la documentazione allegata alla comunicazione di adeguamento attività di cui all'oggetto (A.U.A.), presentata al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno (BO) e pervenuta a questa Amministrazione Provinciale di Bologna in data 20.03.2014, in atti al PG. n. 44559/14, si attesta l'iscrizione al n. 44559/14 del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo, come di seguito specificato:

OPERAZIONE RECUPERO	di	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE ORGANICHE	t/a	mc (*)
TIPOLOGIA		4.1/3f-h	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie di produzione del fosforo, scoria Cubilot CER=060902-100601-100602-100809-100811-101003	193.200	65.750
TIPOLOGIA		4.4/3b-e	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe e materiali ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse CER=100201-100202-100903		
TIPOLOGIA		5.17/3c-e	Loppa d'altoforno non rispondente agli standard della norma CER=100202		
TIPOLOGIA		7.1/3a	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali di calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto CER=101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301		
TIPOLOGIA		7.2/3d-f	Rifiuti di rocce da cave autorizzate		

		CER=010399-010408-010410-010413		
TIPOLOGIA	7.3/3b	Sfridi e scarti prodotti ceramici smaltati e cotti CER=101201-101206-101208		
TIPOLOGIA	7.4/3c	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa CER=101203-101206-101208		
TIPOLOGIA	7.5/3c	Sabbie esauste CER=101299-101099		
TIPOLOGIA	7.6/3c	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo CER=170302-200301		
TIPOLOGIA	7.10/3e	Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive CER=120101-120102-120103-120104-120117-120121		
TIPOLOGIA	7.11/3c-d	Pietrisco tolto d'opera CER=170508		
TIPOLOGIA	7.18/3b-d	Scarti di vagliatura latte di calce CER=060314-101304-070199		
TIPOLOGIA	7.25/e-i	Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi CER=161102-161104-100299-100906-100908-100910-100912		
TIPOLOGIA	12.3/3e	Fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie CER=010410-010413		
TIPOLOGIA	12.4/3e	Fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito CER=010410-010413		
TIPOLOGIA	13.2/3a-d	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere CER=100101-100103-100115-100117-190112-190114		

(*) = Capacità di stoccaggio di impianto, espressa in MC.

OPERAZIONE di	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	5400	4030
OPERAZIONE RECUPERO				
TIPOLOGIA	1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER=150101-150106		
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER=150104-170405		
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER=150104-170401-170402-170404-170407		
TIPOLOGIA	5.7	Spezzoni di cavo di rame con il conduttore di alluminio ricoperto CER=170402-170411		
TIPOLOGIA	5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER=170401-170411		
TIPOLOGIA	6.1	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e presidi medico-chirurgici CER=020104-150102		
TIPOLOGIA	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER=150103-170201-200138		

Allegati:

- /

Prescrizioni:

- Operazioni di recupero R5
- Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di recupero R5, pari a 193.200 tonnellate/anno, per le seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 4.1 produzione di conglomerati cementizi (attività 4.1.3 lett. f): massimo 200 t/a;
- tipologia 4.1 realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (attività 4.1.3 lett. h): massimo 500 t/a;
- tipologia 4.4 produzione di conglomerati cementizi (attività 4.4.3 lett. b): massimo 15.000 t/a;
- tipologia 4.4 produzione di conglomerati bituminosi (attività 4.4.3 lett. b): massimo 25.000 t/a;
- tipologia 4.4 formazione di rilevati, sottofondi stradali e massicciate ferroviarie (attività 4.4.3 lett. e): massimo 303.580 t/a;
- tipologia 5.17 formazione di rilevati, sottofondi stradali e massicciate ferroviarie, anche additivati in miscele con altri rifiuti per cui è previsto questo tipo di recupero (attività 5.17.3 lett. e): massimo 1.000 t/a;
- tipologia 7.1: massimo 120.000 t/a;
- tipologia 7.2 recupero nell'industria lapidea (attività 7.2.3 lett. b) : massimo 20.000 t/a;
- tipologia 7.2 realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari ed aeroportuali, piazzali industriali, previo eventuale trattamento di cui al punto 7.2.3 lett. d) (attività 7.2.3 lett. f): massimo 1.000 t/a;
- tipologia 7.3 recupero nell'industria lapidea (attività 7.3.3 lett. b) : massimo 46.950 t/a;
- tipologia 7.4 recupero nell'industria lapidea, previa eventuale omogeneizzazione ed integrazione con materia prima inerte (attività 7.4.3 lett. c) : massimo 46.950 t/a;
- tipologia 7.5 realizzazione di sottofondi e rilevati stradali (attività 7.5.3 lett. c) : massimo 5.000 t/a;
- tipologia 7.6 produzione di materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante trattamenti meccanici: massimo 97.870 t/a
- tipologia 7.10 realizzazione di sottofondi e rilevati stradali (attività 7.10.3 lett. e) : massimo 500 t/a;
- tipologia 7.11 recupero nell'industria lapidea (attività 7.11.3 lett. c): massimo 5.000 t/a;
- tipologia 7.11 formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (attività 7.11.3 lett. d): massimo 5.000 t/a;
- tipologia 7.18 produzione di manufatti per l'edilizia (attività 7.18.3 lett. b): massimo 10.000 t/a;
- tipologia 7.18 produzione di conglomerati cementizi per l'edilizia (attività 7.18.3 lett. b): massimo 230.000 t/a ;
- tipologia 7.18 realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (attività 7.18.3 lett. d): massimo 500 t/a;
- tipologia 7.25 produzione di conglomerati per l'edilizia (attività 7.25.3 lett. e): massimo 1.100 t/a ;
- tipologia 7.25 utilizzo per rilevati e sottofondi stradali (attività 7.25.3 lett. i): massimo 1.500 t/a;
- tipologia 12.3 realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (attività 12.3.3 lett. e): massimo 15.000 t/a;
- tipologia 12.4 realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (attività 12.4.3 lett. e): massimo 66.150 t/a;
- tipologia 13.2 recupero in cementific (attività 13.2.3 lett. b): massimo 20.000 t/a;
- tipologia 13.2 formazione di rilevati e riutilizzo per recuperi ambientali (attività 13.2.3 lett. d): massimo 20.000 t/a;

- tipologia 13.2 riutilizzo per recuperi ambientali (attività 13.2.3 lett. d): massimo 1.000 t/a;
- Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto) e delle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- I rifiuti per i quali è previsto il recupero per la formazione/realizzazione di rilevati, sottofondi stradali, ferroviari ed aeroportuali, piazzali industriali dovranno essere sottoposti al test di cessione in situato secondo le modalità e la frequenza stabilite all'art. 9 del D.M. 5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 3 al citato decreto ministeriale.
- **Operazioni di recupero R13 (messa in riserva)**
 - Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per la messa in riserva R13, pari a 5.400 tonnellate/anno, per le seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

 - tipologia 5.7 massimo 750 t/a;
 - tipologia 5.8: massimo 1.000 t/a;
 - L'operazione di messa in riserva (R 13) è da intendersi rivolta esclusivamente a servizio delle imprese edili o connesse con detta attività;
 - Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998 modificato dal D.M. 161/2002

Avvertenze:

Il conferimento delle tipologie di rifiuti di cui ai punti 4.1, 4.4, 5.17, 7.2, 7.5, 7.10, 7.1, 7.18, 7.25, 12.3, 12.4, 13.2 e l' attività di recupero di detti rifiuti mediante operazioni di trattamento meccanico quali frantumazione, macinazione, vagliatura, selezione meccanica, miscelazione, ed altre lavorazioni finalizzate alla produzione di una materia prima secondaria utilizzabile per la realizzazione di rilevati, sottofondi stradali, ferroviari ed aeroportuali, e di piazzali industriali, potrà proseguire fino al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m. di cui è in corso, presso questa Amministrazione Provinciale, la domanda ¹, ed alla successiva accettazione delle garanzie finanziarie previste.

¹ presentata da Cave Nord con nota agli atti P.G. n. 33385 del 04/03/2014

A seguito dell'accettazione delle garanzie finanziarie ed alla conseguente piena efficacia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m., si dovrà provvedere alla variazione del presente atto di iscrizione.

Dovrà essere reso noto alla Provincia, ogni variazione alle operazioni e/o all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per le conseguenti eventuali determinazioni che si rendessero necessarie;

Ai fini della tenuta dell'apposito Registro delle Imprese e per i controlli di competenza, dovrà essere versato all'Amministrazione Provinciale di Bologna il diritto d'iscrizione annuale secondo la classe di appartenenza, entro il 30 aprile di ogni anno, secondo gli importi determinati dal DM. n.350 del 21.07.1998 e s.m.,

Il Responsabile U.O. Rifiuti e Bonifiche
(Dott. Salvatore Gangemi)
(firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale)